

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVII LEGISLATURA

---

**Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato  
(2208)**

## EMENDAMENTI

### Art. 1.

#### 1.200

MALAN, SACCONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.201

MUSSINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato) – 1. Fuori dai casi di reati di calunnia o diffamazione e fuori dai casi di responsabilità di cui all'articolo 2043 del codice civile, accertati con sentenza definitiva, è prevista una specifica tutela per gli autori di segnalazioni aventi ad oggetto le condotte di cui alla presente legge.

2. Ai fini dell'applicazione del sistema di tutela di cui all'articolo 1, le segnalazioni devono riguardare condotte illecite nei confronti dell'interesse pubblico o dell'attività aziendale, nonché violazioni in materia di abusi di mercato e servizi di investimento.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti coloro che, in virtù di un rapporto di lavoro, presente o passato, pubblico o privato, sia esso subordinato, a progetto, di consulenza, collaborazione, *stage* o volontariato, vengono a conoscenza e segnalano illeciti o irregolarità ai sensi dell'articolo 2, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente. Le segnalazioni devono avere ad oggetto fatti accaduti all'interno dell'amministrazione di appartenenza o della propria azienda o ad esse relativi. Nei casi di distacco, comando o situazioni simili, il lavoratore può riferire anche di fatti accaduti in amministrazione o azienda diversa da quella di appartenenza, ma la segnalazione deve essere comunque inoltrata all'amministrazione o all'azienda cui i fatti si riferiscono. La disciplina di cui alla presente legge si applica altresì ai lavoratori e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

4. Le segnalazioni anonime possono essere oggetto di valutazione solo se adeguatamente documentate.

5. Le segnalazioni di cui agli articoli precedenti sono escluse dall'accesso di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni.

Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

7. Le segnalazioni possono essere inoltrate all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all'ANAC, al responsabile della prevenzione della corruzione dell'amministrazione di appartenenza oppure al responsabile delle segnalazioni dell'azienda di appartenenza di cui all'articolo 8.

8. Ogni ente pubblico ed ogni azienda con almeno quindici dipendenti nomina un responsabile delle segnalazioni.

Nell'ambito della pubblica amministrazione le funzioni e le responsabilità di cui agli articoli da 9 e 13 della presente legge sono attribuite al soggetto nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il nominativo del responsabile dell'Ufficio delle segnalazioni, laddove previsto, e dei suoi componenti è comunicato all'ANAC.

9. Il responsabile delle segnalazioni, laddove necessario, può avvalersi di un gruppo di lavoro composto da un numero di componenti rapportato alle dimensioni dell'ente o dell'azienda. L'Ufficio è diretto dal responsabile delle segnalazioni. Ciascun componente dell'Ufficio è sottoposto agli obblighi di riservatezza sulle informazioni apprese nell'ambito del proprio incarico.

10. Il responsabile delle segnalazioni si occupa della ricezione della segnalazione, della gestione delle notizie segnalate e dei dati relativi all'identità del segnalante, nonché del successivo inoltro a soggetti terzi per quanto di competenza. Il responsabile della segnalazione coordina i componenti del gruppo di lavoro e valuta la fondatezza della segnalazione. A

tal fine può chiedere chiarimenti e, in caso di evidente e manifesta infondatezza, può, previa comunicazione all'ANAC, archiviare la segnalazione. In caso ritenga fondata la segnalazione inoltra l'informazione agli organi competenti e ne dà comunicazione all'ANAC. Il responsabile delle segnalazioni tutela la riservatezza dell'autore della segnalazione e cura l'integrità e la disponibilità dei dati ricevuti fino all'inoltro della segnalazione.

11. L'identità dell'autore della segnalazione non può essere rivelata in assenza del consenso dello stesso. L'autore della segnalazione non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Lo stesso ha diritto, qualora licenziato, ad essere riassunto ed al risarcimento degli eventuali danni morali, economici o di carriera, nonché alla rifusione delle eventuali spese legali. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento delle mansioni nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È a carico del datore di lavoro, pubblico o privato, dimostrare che le misure discriminatorie e/o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. La tutela di cui alla presente legge è riconosciuta solo nei casi in cui il segnalante effettui una segnalazione circostanziata nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata. È esclusa qualora lo stesso abbia agito con colpa grave.

12. Le clausole contrattuali di fedeltà e riservatezza, a fronte del prevalente interesse pubblico, sono nulle.

13. Ai fini di cui alla presente legge sono conferiti all'ANAC poteri ispettivi, di accertamento e di sanzione.

14. Qualora l'ente o l'azienda non provveda agli obblighi di cui all'articolo 8 oppure adotti misure discriminatorie ai sensi dell'articolo 11 nei confronti dell'autore della segnalazione, l'ANAC applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di 50.000 euro.

15. È istituito presso l'ANAC il Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni.

Sono destinate al Fondo le somme di cui alle sanzioni amministrative previste all'articolo 14. Sono altresì destinate al medesimo Fondo le somme di cui agli articoli 165, quarto comma, e 322-*quater* del codice penale. Le risorse del Fondo sono utilizzate per le spese relative all'assistenza agli autori delle segnalazioni.

16. È istituito presso l'ANAC l'Ufficio centrale delle segnalazioni. L'Ufficio si occupa della gestione a fini statistici di tutte le segnalazioni effettuate e del loro esito. Provvede, altresì, alla gestione del Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni.

17. L'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato. All'articolo 165, quarto comma, del codice penale, le parole: "dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-*ter*, in favore dell'amministrazione della giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni". All'arti-

colo 322-*quater* del codice penale, le parole: "dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-*ter*, in favore dell'amministrazione della giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni"».

*E, conseguentemente sopprimere l'articolo 2.*

---

### **1.202**

MALAN, SACCONI

*Al capoverso «Art. 54-bis.» comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro le quali riguardano o coinvolgono l'amministrazione di cui fa parte o organi dai quali tale amministrazione dipende, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione».*

---

### **1.203**

MALAN, SACCONI

*Al capoverso «Art. 54-bis.», al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, fornendo concreti e oggettivi elementi di prova e che coinvolgono condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione».*

---

**1.5**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione,» con le seguenti: «nell'interesse pubblico.»*

---

**1.204**

MALAN, SACCONI

*Al capoverso «Art. 54-bis.», comma 1, dopo la parola: «segnala», aggiungere le seguenti: «adducendo concreti elementi di prova.»*

---

**1.205**

MALAN, SACCONI

*Al capoverso «Art. 54-bis.» comma 1, dopo la parola: «contabile» inserire le seguenti: «'fornendo concreti e oggettivi elementi di prova e che coinvolgono.»*

---

**1.9**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «condotte illecite» con le seguenti: «illeciti o altri fatti o atti pregiudizievoli l'interesse pubblico.»*

---

**1.206**

MALAN, SACCONI

*Al capoverso «Art. 54-bis.» comma 1, dopo le parole: «rapporto di lavoro», inserire le seguenti: «le quali riguardano o coinvolgono l'amministrazione di cui fa parte o organi dai quali tale amministrazione dipende.»*

---

**1.207**

CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «licenziato, trasferito o sottoposto», inserire le seguenti: «a forme di mobbing ovvero».*

---

**1.208**

MALAN, SACCONI

*Al capoverso «Art. 54-bis», comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «, con decisione successiva alla segnalazione o denuncia».*

---

**1.209**

MALAN, SACCONI

*Al capoverso «Art. 54-bis», comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le norme di cui al periodo precedente non si applicano a misure organizzative di carattere generale».*

---

**1.210**

MALAN, SACCONI

*Al capoverso «Art. 54-bis», al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «in ogni caso».*

---

**1.13**

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «o dalle organizzazioni sindacali» fino alla fine del periodo.*

---

**1.211**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 1 sostituire le parole: «o dalle organizzazioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «e l'ANAC svolge una apposita istruttoria. Il dipendente ha facoltà di inviare la propria segnalazione ad uno o più dei soggetti sopra elencati, fermo restando l'obbligo in capo al datore di lavoro di informare adeguatamente tutti i dipendenti dell'esistenza di molteplici canali di segnalazione. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza, i quali hanno l'obbligo di prendere in carico le segnalazioni entro sessanta giorni».*

---

**1.212**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. È fatto obbligo al responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, di trasmettere in ogni caso le segnalazioni di cui al comma 1 all'ANAC entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione».*

---

**1.213**

MANCUSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.214**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 2, sopprimere il secondo periodo».*

---

**1.215**

MANCUSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori dipendenti delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica».*

---

**1.216**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori dipendenti delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica».*

---

**1.25**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2bis. La segnalazione di cui al comma 1 non può essere effettuata in forma anonima. Tuttavia, di essa l'ente deve tener conto laddove questa sia adeguatamente circostanziata e resa in maniera dettagliata, ovvero sia in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati».*

---

**1.217**

MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis» dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. La tutela di cui alla presente legge è riconosciuta solo nei casi in cui il segnalante effettui una segnalazione circostanziata nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata. È esclusa qualora lo stesso abbia agito con colpa grave».*

---

**1.28**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 3, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «senza il suo consenso. Qualora il segnalante non fornisca il proprio consenso, i procedimenti penali e presso la Corte dei Conti dovranno essere fondati su elementi ulteriori rispetto alla segnalazione».*

---

**1.29**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 3, sopprimere il secondo, terzo e quinto periodo.*

---

**1.31**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «è coperta» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «non può essere rivelata fino alla conclusione delle indagini preliminari di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale».*

---

**1.34**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole da: «, ove la contestazione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, nell'ultimo periodo, sostituire le parole: «in tutto o in parte», con la seguente: «esclusivamente».*

---

**1.218**

CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «sia fondata» inserire le seguenti: «su elementi probatori nonché.».*

---

**1.219**

CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: «, in tutto o in parte» fino alla fine del comma con le seguenti: «sulla sola segnalazione circostanziata e non sia supportata da prove documentali, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia necessaria per la difesa dell'incolpato.».*

---

**1.220**

MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis» al comma 3, all'ultimo periodo dopo le parole: «del segnalante sia» inserire la seguente: «assolutamente.».*

---

**1.38**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis. In nessun caso il diritto di effettuare segnalazioni di reati o irregolarità può essere limitato mediante clausole contrattuali.».*

---

**1.221**

MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis» dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Le segnalazioni anonime possono essere oggetto di valutazione solo se adeguatamente documentate».

---

**1.40**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «linee guida», inserire le seguenti: «applicabili a tutte le pubbliche amministrazioni».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle linee guida ANAC specifica che le segnalazioni completamente anonime, in quanto tali o perché protette da strumenti di crittografia, devono essere prese in considerazione qualora contengano elementi ed informazioni sufficienti all'apertura di una istruttoria e siano adeguatamente documentate».*

---

**1.222**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis» al comma 6, al primo periodo, sostituire le parole: «dell'ente» con le seguenti: «di una delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2» e, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «dell'ente» con le seguenti: «dell'amministrazione».*

---

**1.223**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro», con le seguenti: «una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 100.000 euro e irroga una sanzione disciplinare alla persona fisica responsabile della discriminazione, con l'obbligo di darne adeguata pubblicità interna».*

---

**1.224**

MALAN, SACCONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.225**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis» al comma 7, sostituire le parole: «del datore di lavoro pubblico» con le seguenti: «dell'amministrazione pubblica di cui al comma 2» e le parole: «dal datore di lavoro pubblico» con le seguenti: «dall'amministrazione».*

---

**1.226**

RICCHIUTI, LO MORO

*Sostituire il comma 8, con il seguente:*

«8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è immediatamente reintegrato nel posto di lavoro. In mancanza del provvedimento del datore di lavoro, la reintegra è disposta dal giudice, con il procedimento di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. Il datore di lavoro deve risarcire al segnalante i danni ingiusti, morali ed economici, che abbia subito in conseguenza della segnalazione. e di riconoscere gli le promozioni che gli sarebbero spettate se non avesse subito ritorsioni. Nel giudizio, è vietata la compensazione tra le parti delle spese, che devono essere integralmente rifeuse al segnalante».

---

**1.227**

MALAN, SACCONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis.» al comma 8, sostituire le parole: «e al risarcimento» con le seguenti: «o al risarcimento».*

---

**1.57**

RICCHIUTI, LO GIUDICE, GUERRA

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. L'ANAC istituisce più canali per la ricezione delle segnalazioni, tra cui almeno uno che permetta di veicolare le segnalazioni in modo anonimo. L'ANAC coordina e monitora l'adempimento degli obblighi relativi alle procedure di segnalazione da parte dei responsabili per la prevenzione della corruzione. L'ANAC raccoglie dati e statistiche sulle segnalazioni ricevute da parte dei responsabili per la prevenzione della corruzione.

8-ter. È istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica il Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di ritorsioni. Il Fondo è utilizzato per garantire la sicurezza e il benessere psicofisico dei segnalanti, coprire le spese legali, fornire misure in grado di sostenere economicamente i segnalanti che hanno subito un ingiusto licenziamento in attesa della sentenza di merito da parte del tribunale del lavoro competente. Il Fondo è alimentato da un contributo determinato sulla base di una percentuale non inferiore al 10 e non superiore al 20 per cento calcolato sulle somme recuperate dall'erario a seguito di condanna definitiva della Corte dei Conti per condotte illecite che cagionino danno erariale o all'immagine della pubblica amministrazione. Al Dipartimento della funzione pubblica spetta la valutazione delle condizioni di applicabilità e l'erogazione delle somme necessarie. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto da questo comma».

---

**1.228**

MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis» al comma 9, sostituire le parole: «anche con sentenza di primo grado» con le seguenti: «con sentenza definitiva».*

---

### 1.229

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. È istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica il Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di ritorsioni. Il Fondo è finalizzato a garantire la sicurezza e il benessere psicologico dei segnalanti, coprire le spese legali, fornire misure in grado di sostenere economicamente i segnalanti che hanno subito un ingiusto licenziamento in attesa della sentenza di merito da parte del tribunale del lavoro competente.

Il Fondo è alimentato da un contributo determinato sulla base di una percentuale non inferiore al 10 e non superiore al 20 per cento calcolato sulle somme recuperate dall'erario a seguito di condanna definitiva della Corte dei Conti per condotte illecite che cagionino danno erariale o all'immagine della pubblica amministrazione.

Il Dipartimento della funzione pubblica valuta le modalità e le condizioni di erogazione delle somme necessarie.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma».

---

### 1.230

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Qualora si riveli fondata la segnalazione da parte del dipendente, allo stesso sono riconosciute forme di premialità, anche in relazione alla valutazione della professionalità secondo i rispettivi ordinamenti, da definirsi in sede contrattuale. In ogni caso, ai segnalanti che denuncino reati o irregolarità che comportino un danno erariale, ovvero comportino il recupero da parte dello Stato di somme conseguenti agli accertamenti o alla condanna definitiva, è attribuita, in parti eguali, una somma di denaro, a titolo di premio, di importo compreso tra il 5 ed il 15 per cento della somma in questione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma».

---

**1.231**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», *dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. ANAC istituisce più canali per la ricezione delle segnalazioni, tra i quali almeno uno che permetta di veicolare le segnalazioni in modo anonimo. ANAC coordina e monitora l'adempimento degli obblighi relativi alle procedure di segnalazione da parte dei responsabili per la prevenzione della corruzione. ANAC raccoglie dati e statistiche sulle segnalazioni ricevute da parte dei responsabili per la prevenzione della corruzione».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G1.200**

RICCHIUTI, LO MORO, GUERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (AS 2208),

premessi che:

l'articolo 1 sostituisce l'articolo 54-*bis* del Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n.165 del 2001) e concerne la tutela del dipendente del settore pubblico;

l'obiettivo del presente articolo consiste nel definire una disciplina volta a incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza« nell'ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne un'efficace tutela;

considerato che:

il dipendente che segnala condotte illecite, al fine di poter fare affidamento su 'una protezione effettiva ed efficace del proprio diritto, necessita di apposite forme di sostegno e di risarcimento per i danni morali, economici o di carriera nonché al rimborso delle spese legali sostenute;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare, con successivi provvedimenti normativi, l'istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di ritorsioni per garantire la sicurezza e il benessere psicofisico dei segnalanti, coprire le spese legali, fornire misure in grado di sostenere economicamente i segnalanti che hanno subito un ingiusto licenziamento in attesa della sentenza di merito da parte del tribunale del lavoro competente, spettando al Dipartimento della funzione pubblica la valutazione delle condizioni di applicabilità e l'erogazione delle somme necessarie.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.200

CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

1. All'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*f-bis*) responsabilità penale del soggetto segnalante illeciti di cui all'articolo 54-*bis*, per reati di calunnia o diffamazione ovvero responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave"».

---

#### Art. 2.

### 2.4

MANCUSO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il capoverso «2-bis», con il seguente:*

«2-bis. I modelli di cui alla lettera *a*), del comma 1, prevedono:

*a)* misure di tutela in favore delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere *a*) e *b*), che segnalano gravi violazioni del modello di organizzazione e gestione, fondate su elementi di fatto precisi, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle mansioni svolte, a garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante;

*b)* il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

*c)* nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera *e*), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante di cui alla lettera *a*) e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate»;

*b) sopprimere il capoverso «2-ter»;*

*c) sostituire il capoverso «2-quater» con il seguente:*

«2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria, adottata nei confronti del segnalante, è nulla. È onere del datore di lavoro, qualora la segnalazione sia fondata su elementi di fatto precisi, dimostrare che le misure adottate nei confronti del segnalante siano estranee alla segnalazione stessa».

---

## **2.12**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «2-bis», dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) modalità per l'effettuazione di segnalazioni anche in forma anonima, fermo restando l'obbligo, da parte dell'ente di esaminarle soltanto ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese in maniera dettagliata, ovvero siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati».

---

## **2.200**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) misure di tutela in favore delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), che segnalano gravi violazioni del modello di organizzazione e gestione, fondate su elementi di fatto precisi, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle mansioni svolte, a garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante;».

---

## **2.201**

MANCUSO

*Al comma 1, capoverso «2-bis», alla lettera a), dopo le parole: «condotte illecite,» inserire le seguenti: «entro 7 giorni dal momento in cui il segnalante ne sia venuto a conoscenza,».*

---

## **2.202**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «2-bis», alla lettera a) dopo le parole: «condotte illecite,» inserire le seguenti: «entro 7 giorni dal momento in cui il segnalante ne sia venuto a conoscenza,».*

---

## **2.203**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso «2-bis», lettera b), sostituire le parole: «canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno» con le seguenti: «almeno un canale alternativo di segnalazione» e sopprimere la parola: «anche».*

---

## **2.204**

CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», lettera c), dopo le parole: «il divieto di» inserire le seguenti: «forme di mobbing,».*

---

## **2.205**

MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «2-bis» alla lettera d) sopprimere le seguenti parole: «, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate».*

---

## **2.206**

CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la sanzione disciplinare della risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso nei confronti del segnalante qualora siano accertate in capo allo stesso, anche con sentenza di primo grado, responsabilità di natura penale per i reati di calunnia o diffamazione, o comunque reati connessi con la segnalazione di cui alla lettera a), ovvero di*

natura civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, derivanti dalla falsità della segnalazione».

---

## **2.207**

MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «2-bis», dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, ove compatibili».*

---

## **2.13**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «2-ter».*

---

## **2.15**

MALAN

*Al comma 1, sostituire il capoverso «2-quater» con il seguente:*

*«2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria, adottata nei confronti del segnalante, è nulla. È onere del datore di lavoro, qualora la segnalazione sia fondata su elementi di fatto precisi, dimostrare che le misure adottate nei confronti del segnalante siano estranee alla segnalazione stessa».*

---

## **2.208**

CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «2-quater», secondo periodo, sostituire le parole da: «il mutamento di mansioni» fino a: «codice civile» con le seguenti: «atti di mobbing, di demansionamento ovvero atti ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, ad eccezione dell'attribuzione a mansioni superiori».*

---

**2.17**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «2-quater», al secondo periodo, dopo la parola: «discriminatoria» inserire le seguenti: «, diretta o indiretta,».*

---

**2.209**

MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «2-quater» dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le clausole contrattuali di fedeltà e riservatezza, a fronte del prevalente interesse pubblico, sono nulle».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G2.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAPPELLETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2208, approvato dalla Camera dei deputati; considerato che l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca disposizioni a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato mediante apposita integrazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La disciplina in questione è suscettibile di determinare una situazione di disparità tra aziende che hanno il modello di organizzazione e gestione cui all'articolo 6, del predetto decreto legislativo e aziende che non adottano tale modello, tenuto conto che per i dipendenti delle prime viene ad essere introdotto un obbligo di segnalazione circostanziata, ponendo in capo agli stessi l'onere di reperire evidenze a supporto delle segnalazioni,

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di idonee misure di armonizzazione delle disposizioni concernenti la segnalazione di condotte illecite nel settore privato, prevedendo in particolare la nomina un responsabile per la gestione delle segnalazioni e l'introduzione di idonee sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della discriminazione, con obbligo di adeguata pubblicità interna, analogamente a quanto previsto per il settore pubblico.

---

## EMENDAMENTI

### 2.0.200

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale)*

1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, così come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell'interesse dell'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.

3. Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine».

---

**2.0.201**

MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Norma transitoria)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano agli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore 12 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

---

**2.0.202**

MANCUSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3.**

*(Norma transitoria)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano agli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge si applica a partire dal 1° giugno 2018».

---

**2.0.4**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CAPPELLETTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Istituzione del Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di discriminazioni o ritorsioni)*

1. Il segnalante di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che subisce ovvero ha subito un atto o fatto di natura ritorsiva o discriminatoria, diretta o indiretta, in conseguenza di una segnalazione che si riveli fondata, ha diritto alla refusione di qualsiasi

conseguente spesa sostenuta, ivi incluse quelle per la tutela legale, nonché al risarcimento dei derivanti danni patrimoniali e non patrimoniali.

2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica il "Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di discriminazione o ritorsioni". Tale Fondo è alimentato da un contributo determinato sulla base di una percentuale non inferiore al 10 e non superiore al 30 per cento calcolato sulle somme recuperate dall'erario a seguito di condanna definitiva della corte dei Conti, per condotte illecite che cagionino danno erariale o all'immagine della pubblica amministrazione successiva alla segnalazione. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma».

---

## 2.0.203

MUSSINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni)*

1. È istituito presso l'ANAC il Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni.

2. Sono destinate al Fondo le somme di cui alle sanzioni amministrative previste all'articolo 14.

3. Sono altresì destinate al medesimo Fondo le somme di cui agli articoli 165, quarto comma, e 322-*quater* del codice penale.

4. Le risorse del Fondo sono utilizzate per le spese relative all'assistenza agli autori delle segnalazioni.

5. Conseguentemente, all'articolo 165, quarto comma, del codice penale, le parole: "dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-*ter*, in favore dell'amministrazione della giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni".

6. All'articolo 322-*quater* del codice penale, le parole: "dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-*ter*, in favore dell'amministrazione della giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni"».

---

**2.0.204**

MUSSINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Ogni azienda con almeno quindici dipendenti nomina un responsabile delle segnalazioni. Il nominativo del responsabile dell'Ufficio delle segnalazioni, laddove previsto, e dei suoi componenti è comunicato all'ANAC.

2. Il responsabile delle segnalazioni, laddove necessario, può avvalersi di un gruppo di lavoro composto da un numero di componenti rapportato alle dimensioni dell'ente o dell'azienda. L'Ufficio è diretto dal responsabile delle segnalazioni. Ciascun componente dell'Ufficio è sottoposto agli obblighi di riservatezza sulle informazioni apprese nell'ambito del proprio incarico.

3. Il responsabile delle segnalazioni si occupa della ricezione della segnalazione, della gestione, delle notizie segnalate e dei dati relativi all'identità del segnalante, nonché del successivo inoltro a soggetti terzi per quanto di competenza. Il responsabile della segnalazione coordina i componenti del gruppo di lavoro e valuta la fondatezza della segnalazione. A tal fine può chiedere chiarimenti e, in caso di evidente e manifesta infondatezza, può, previa comunicazione all'ANAC, archiviare la segnalazione. In caso ritenga fondata la segnalazione inoltra l'informazione agli organi competenti e ne dà comunicazione all'ANAC. Il responsabile delle segnalazioni tutela la riservatezza dell'autore della segnalazione e cura l'integrità e la disponibilità dei dati ricevuti fino all'inoltro della segnalazione.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, ove compatibili».

---



